Allegato "B" al N.15214 Rep./N.11708 Racc.

STATUTO

"FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM – ENTE DEL TERZO SETTORE"

Introduzione:

È una delle 9 Associazioni Nazionali per la promozione e la diffusione della Cultura Cinematografica (ANCC) riconosciute da MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo; coordina una rete di circoli ("cineforum") sul territorio nazionale ed è presente sia nelle grandi città che nei piccoli centri di provincia.

Dal 1961 FIC è editore di Cineforum Rivista (iscritta nel Registro del Tribunale di Venezia al n. 307 del 25/5/1961); si occupa della tutela, della conservazione e della valorizzazione dei fondi Archivio Alasca.

Il documento ufficiale più antico attestante la costituzione della Federazione è il Verbale di Deposito n. 21543 di repertorio, n. 8276 d'ordine, redatto in Venezia – San Marco 1165/A da Studio Notarile Giovanni Candiani il 23 gennaio 1965 (registrato a Venezia il 28 gennaio 1965) su richiesta dell'allora Presidente, sig. Vincenzo Gagliardi. In allegato veniva fornita copia dello Statuto approvato dal Consiglio Federale in Roma il 20 settembre 1964, che sostituiva l'originario testo approvato in Bologna il 18 novembre 1956, data che consideriamo ad oggi quella fondativa dell'Associazione.

In data 28 settembre 2025 con verbale rep. n.15214 a ministero del dr. Paolo Divizia, Notaio in Bergamo, è stato adottato il testo statutario propedeutico – ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. – all'ingresso dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art.1) DENOMINAZIONE

L'Associazione è denominata:

"FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM – ENTE DEL TERZO SETTORE"

o, in forma abbreviata,

"FIC – ETS"

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS". Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Nel corso del presente Statuto, denominata anche "Associazione" e/o "Ente".

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo, CAP 24121 – Via Pignolo n.123.

Le variazioni di indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituiscono modificazione dello Statuto.

Potrà provvedere nei termini di legge all'istituzione di sedi secondarie.

Art. 3) Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO – OGGETTO – ATTIVITA' DIVERSE – RACCOLTA FONDI

Art. 4) Scopo e finalità

La FIC è libera, indipendente e apolitica.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si propone di sostenere, promuovere, tutelare e coordinare l'attività delle associazioni affiliate operanti nel settore della cultura cinematografica e audiovisiva, favorendo la crescita culturale, la diffusione del pensiero critico e l'accesso consapevole ai linguaggi audiovisivi.

Art.5) Oggetto e attività

La Federazione è una associazione di secondo livello il cui oggetto è volto al il sostegno, la difesa, la promozione, la diffusione e la valorizzazione della cultura cinematografica e audiovisiva in tutte le sue forme, comprese quelle generate dall'utilizzo delle tecnologie digitali, e nelle sue relazioni con altre forme artistiche. La FIC, in specie, intende proiettare, analizzare e discutere il film e ogni tipo di produzione audiovisiva mediante la ricerca, la visione e la scoperta dei valori tematici, estetici, etici, sociali e formativi.

Essa si serve di proiezioni di film e produzioni audiovisive in genere, per mezzo dei quali impegna gli spettatori con discussioni ("forum"), approfondimenti e incontri metodologicamente organizzati, condotti da persone preparate per l'informazione, l'orientamento e l'elevazione dello spirito critico del pubblico.

Nell'ambito del perseguimento degli scopi e delle finalità predette, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale previste dall'art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii., e precisamente:

- la promozione di attività culturali e di formazione legate all'arte in ogni sua forma; [*attività riconducibile a quelle rientranti nelle lett.f), g) ed i) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.*];
- l'organizzazione di mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di aggiornamento, gruppi di studio e di ricerca, proiezioni di film e documentari; [*attività riconducibile a quelle rientranti nelle lett. f), g) ed i) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.*];
- l'istituzione di borse di studio, premi e concorsi; [*attività riconducibile a quelle rientranti nelle lett.d) e g) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.*];
- la pubblicazione di cataloghi, riproduzioni, riviste di materiali illustrativi e di libri riguardanti l'arte in ogni sua forma; pubblicazione di atti di convegni, di seminari nonché di studi e ricerche compiuti e promossi; [*attività riconducibile a quelle rientranti nelle lett.g) e i) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.*];
- l'associazione cura la realizzazione, la redazione, la stampa e la distribuzione di una rivista periodica sia in formato

cartaceo che digitale, dedicata all'approfondimento critico, storico, teorico ed estetico del cinema e delle arti audiovisive in tutte le loro forme ed espressioni; costituisce uno strumento di divulgazione e confronto, rivolto tanto al pubblico specializzato quanto ai semplici appassionati, con l'obiettivo di favorire l'accesso consapevole ai linguaggi cinematografici, di valorizzare il patrimonio filmico nazionale e internazionale, e di sostenere la conoscenza e la diffusione delle opere cinematografiche, anche con particolare attenzione al cinema indipendente, d'autore, emergente e di ricerca *attività riconducibile a quelle rientranti nelle lett.f), g) ed i) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.*];
- organizzazione e promozione di conferenze, incontri con autori, proiezioni pubbliche, presentazioni editoriali, seminari di approfondimento e attività formative e didattiche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, scuole, università e altre realtà culturali, al fine di favorire lo sviluppo del pensiero critico, l'educazione al linguaggio audiovisivo e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale e sociale *attività riconducibile a quelle rientranti nelle lett.f), g) ed i) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.*];
- la gestione e la valorizzazione dei fondi Alasca – Archivi dell'Audiovisivo, inerenti la cultura cinematografica e artistica in ogni suo genere, espressione e forma [*attività riconducibile a quelle rientranti nelle lett.f), g) ed i) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.*].

Art.6) Attività diverse – Raccolta Fondi

L'Associazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dal Consiglio Direttivo, e nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo; il tutto in conformità all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., e con la precisazione che il Consiglio Direttivo dovrà provvedere ad apposita rendicontazione.
L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
Il tutto in conformità all'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ASSOCIATI – VOLONTARI

Art. 7) Associati

Sempre fatto salvo quanto *infra* meglio precisato nell'art. 9, sono associate alla FIC le associazioni che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dal presente statuto.
Alla richiesta di adesione da parte di un Cineforum deve essere allegata una copia dello statuto approvato e registrato. Lo statuto deve essere prima trasmesso e poi approvato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La qualità di membro della Federazione si acquista con la dichiarazione di avvenuta ammissione, ricevuta dalla Federazione.
La qualità di membro della Federazione si perde per scioglimento del circolo o per recesso.
Lo status di membro della Federazione non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dall'art. 35 c. 2 del D.lgs 117/2017).
I Cineforum (costituiti sotto forma di associazione) che abbiano receduto o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Federazione non possono ricevere contributi versati, né hanno, alcun diritto sul fondo comune della Federazione.
I Soci sono tenuti:
- al pagamento della Tessera Sociale;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.
I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:
- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.
L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Art.8) Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione; essa è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone e, più in generale, i relativi componenti.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 9) Ammissione degli Associati

L'ente / il circolo che vuole entrare a far parte dell'Associazione in qualità di associato, ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre ai requisiti specificati all'art.7), un'esplicita adesione al presente Statuto, nonché alle Norme *Pro Tempore* vigenti.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 30 (trenta) giorni.

L'Ente richiedente è iscritto nel libro degli associati dal giorno della ricezione dell'accoglimento della sua domanda di ammissione.

L'Ente richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto motivato della domanda può chiedere, entro 30 (trenta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva, tramite deliberazione adeguatamente motivata.

Art. 10) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Ove qui non diversamente disposto, si rinvia agli artt.17 e 18 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

ORGANI

Art. 11) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a) l’Assemblea dei circoli associati;
b) il Consiglio Direttivo (denominato anche Organo di amministrazione);
c) il Presidente e il Vice-Presidente, ove nominato;
d) l’Organo di Controllo, ove previsto;
e) il Revisore Legale, ove previsto.

ASSEMBLEA DEI CIRCOLI ASSOCIATI

Art. 12) Assemblea degli Associati – Competenze

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti *pro tempore* degli enti associati o da loro delegati, è l'organo sovrano dell'associazione: essa delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, e:
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti interni eventualmente elaborati a cura del Consiglio Direttivo;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

Art.13) Assemblea degli Associati – Adunanza

L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di aprile, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due decimi degli associati aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali adibiti all'attività, almeno dieci giorni prima dell’assemblea.
L'Assemblea è altresì validamente costituita qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (laddove previsto).

Art.14) Assemblea degli Associati – Composizione

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno

novanta (90) giorni ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ai fini del calcolo, la data di iscrizione coincide con il giorno in cui viene adottata la delibera di ammissione dell'associato.
L'Assemblea è composta dai delegati designati dai soci aderenti, ossia associazioni ed enti collettivi. Ciascun ente partecipa con un numero di delegati proporzionale ai propri soci iscritti, determinato sulla base del numero di tessere annualmente richieste alla Federazione per lo svolgimento della propria attività, secondo i seguenti scaglioni:
– fino a 200 tessere (o in caso di sola quota di adesione annuale, se non vengono richieste tessere): 1 delegato;
– fino a 400 tessere: 2 delegati;
– fino a 600 tessere: 3 delegati;
e così via, aumentando di un delegato ogni 200 tessere aggiuntive, con l'ulteriore riconoscimento di 1 delegato aggiuntivo per ogni frazione di 100 tessere (ad esempio: 300 tessere = 2 delegati).
Il numero dei soci iscritti per ciascun ente è attestato annualmente tramite un'apposita autocertificazione, da trasmettere al Consiglio Direttivo entro i termini previsti dal regolamento interno.
Ogni delegato ha diritto a un voto, che è personale. Il voto non può essere ceduto ad altri delegati o a soggetti terzi, salvo l'eventuale possibilità di delega scritta autorizzata dal Presidente del circolo iscritto alla Federazione. I delegati devono essere formalmente nominati dal proprio ente secondo le modalità previste dallo statuto o dal regolamento interno dell'ente stesso.
Il voto si esercita in forma palese.

Art.15) Assemblea degli Associati – Funzionamento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente (ove nominato), o in assenza anche di questi dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo, per il tramite del proprio Presidente, ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Art.16) Assemblea degli Associati – Audio-Videoconferenza

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Art.17) *Quorum*

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita alla presenza dei della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli associati medesimi.

Le deliberazioni riguardanti modifiche statutarie sono assunte, in seconda convocazione, con la presenza di almeno i 1/2 (un mezzo) degli associati, e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e comunque, non prima del decorso di un lasso temporale di almeno 48 ore.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18) Consiglio Direttivo – Competenze

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e

straordinaria dell'Associazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Spetta al Consiglio Direttivo di:
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- determinare l'eventuale svolgimento di attività diverse, in conformità al disposto di cui all'art.6 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- delegare eventuali attività al Segretario;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Art. 19) Consiglio Direttivo – Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da tre a nove determinato dall'assemblea in sede di nomina.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo sono indicati dagli enti giuridici associati, il tutto ai sensi dell'art.26, comma secondo, del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..
Essi durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e sono rieleggibili.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente (facoltativo) ed il Segretario.
Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. In detta ultima ipotesi, qualora il Consiglio Direttivo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, nei termini di cui sopra, può seguire l'ordine di preferenza (decrescente), attingendo dalla graduatoria dei non eletti.
Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, ovvero ancora per qualunque motivo non vi siano candidati potrà, ove possibile, proseguire carente dei suoi componenti sino alla prima Assemblea utile, oppure procedere con la massima urgenza ad elezioni suppletive; i componenti così nominati scadono con gli altri.
Ove per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo, il quale resterà in carica sino alla scadenza dell'originario mandato.
La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti di legge.

Art. 20) Consiglio Direttivo - Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto

almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo, laddove nominato.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, il tutto ai sensi del precedente articolo ~~17~~ 16, a cui si fa espresso rinvio.

Art. 21) Consiglio Direttivo – Doveri d'ufficio

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.
Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario, con ciò decadendo dalla carica.
Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.
I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.
I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.
Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

PRESIDENTE – SEGRETARIO

Art. 22) Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
Il Vice-Presidente, munito di delega rilasciata dal Presidente in caso di temporanea impossibilità o impedimento di questi ad agire personalmente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni,

inclusa la rappresentanza legale dell'Associazione.
In tal caso la firma del Vice-Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 23) Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'Amministrazione dell'Associazione.
Egli, inoltre, condivide con il Presidente le modalità e la gestione ordinaria dell'Associazione.
Si occupa quindi di supportare tecnicamente, coordinare ed armonizzare l'operato dei diversi organi associativi, al fine di agevolare il buon funzionamento dell'Ente.
Il Segretario verbalizza le adunanze degli Organi collegiali dell'Associazione, ad eccezione dell'Organo di Controllo.
La funzione di verbalizzazione è in ogni caso affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile e in tutti i casi in cui il Presidente ne richieda la presenza.
Il Segretario esercita altresì le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo, aggiornandolo in ordine a quanto svolto.

ORGANO DI CONTROLLO – REVISIONE LEGALE

Art. 24) Organo di Controllo – Composizione

L'Assemblea degli associati provvede al superamento dei limiti previsto dall'art.30 D.Lgs. 117/2017, alla nomina di un Organo di Controllo.
Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Art. 25) Organo di Controllo – Funzioni

L'Organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., può esercitare, su decisione dell'Organo Amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- accerta anche la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii., sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26) Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato dall'assemblea degli associati solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

PATRIMONIO – BILANCI – LIBRI E SCRITTURE

Art. 27) Patrimonio – Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni (anche immateriali), mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di "*fundraising*", da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Pertanto l'Ente trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote e contributi degli Associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche ed Enti privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

istituzionali;
g) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es. sottoscrizioni anche a premi, etc.);
i) ogni altra entrata ammessa, comprese sponsorizzazioni private, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 28) Patrimonio – Funzione

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il tutto ai sensi dell'art.8, comma primo, D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.; l'Ente esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi del predetto art. 8 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..
In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, il tutto ai sensi dell'art.8, comma secondo, del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 29) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 30) Bilancio di esercizio

il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge che specifichi nell'eventualità vengano svolte il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.
Il bilancio, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Si richiama espressamente il contenuto degli artt.13 e 48 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 31) Bilancio sociale

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
Si richiama espressamente il contenuto degli artt.14 e 48 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 32) Scritture Contabili

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art 33) Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle delibe-

razioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.
I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
Si richiama espressamente il contenuto dell'art.15 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

NORME FINALI

Art.34) Devoluzione e norme residuali

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
F.to Zaninetti Enrico
F.to PAOLO DIVIZIA L.S.